

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore:

Giudice Delegato: Dott. Federica Colantonio



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

Il Giudice designato dott.ssa Federica Colantonio,

letti il ricorso *ex artt.* 66 e 67 CCII contenente la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato nell'interesse di

, coniugi in regime di separazione dei beni, residenti in con richiesta di misure protettive, e la relazione *ex art.* 68 CCII dell'OCC, a firma del Dott. Alessandro Marcucci, e vista la documentazione allegata;

visti i chiarimenti forniti, nonché le integrazioni del piano originario e della relazione dell'OCC, con nota depositata sul fascicolo telematico in data 08/05/2025;

ritenuta la propria competenza, essendo i debitori ricorrenti residenti in

osservato che ai fini dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore occorre anzitutto compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 70 CCII circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e la completezza documentale;

rilevato che ricorre la condizione soggettiva qualificatoria per l'accesso alla procedura in oggetto in quanto, entrambi i ricorrenti sono persone fisiche che accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;

che trattandosi di membri della stessa famiglia gli stessi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

che i ricorrenti si trovano in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato - quanto al primo dei requisiti soggettivi ostativi all'accesso alla procedura indicati nell'art. 69, comma 1, CCII -, che i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (il precedente ricorso proposto, infatti, è stato deciso con pronuncia di inammissibilità);

ritenuto - quanto al secondo requisito di natura ostativa all'accesso alla procedura – che la colpa grave costituisca un atteggiamento soggettivo connotato da una condotta negligente del debitore nell'assunzione delle obbligazioni non giustificabile, in quanto violativa di elementari canoni di prudenza e tali da suggerire a una persona dotata di conoscenze comuni – già al momento della conclusione del rapporto contrattuale (di finanziamento) da cui è scaturita la situazione di sovraindebitamento – che non sarebbe stato possibile far fronte all'indebitamento con mezzi normali e che sarebbe stato, quindi, probabile il verificarsi di una situazione di sovraindebitamento. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato “meritevole” e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all'indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia;

osservato che l'OCC, in risposta alla richiesta di integrazione del 05/05/2025, ha chiarito che i coniugi [] hanno stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione da adibire a dimora della famiglia nel 2007. Tale mutuo è stato oggetto di surroga con Banca Nazionale del Lavoro nell'anno 2011 ed in quel periodo i coniugi godevano di un [] più che sufficiente ad onorare il loro impegno finanziario che si assestava su di una rata mensile di circa 600 €. L'esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia, poi, negli anni 2021/2022, una rilevante riduzione nei redditi della Sig.ra [] la quale è passata da circa [] di retribuzione netta mensile. I coniugi, facendo ricorso all'aiuto di familiari, sono riusciti a pagare le rate del mutuo fino ad Aprile 2023, da lì in poi si sono fermati, cosicché dopo alcuni mesi l'Istituto di credito ha agito esecutivamente. I restanti debiti (per complessivi € 7.611,00) sono quasi esclusivamente di natura fiscale (TARI, IMU e bolli auto);

rilevato che i ricorrenti, per ripianare la loro posizione debitoria, hanno previsto due ipotesi alternative di piano di ristrutturazione che, nei chiarimenti depositati in data 08/05/2025, sono state così specificate:

PROPOSTA PRIVILEGIATA (ex lett. B del ricorso):

Consentire ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di che al comma 5 dell'art. 67 CCII, la rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere: autorizzando i debitori al pagamento del debito scaduto integralmente grazie all'intervento di un familiare che si rende disponibile a finanziare l'operazione solo in caso di omologa della proposta – ad oggi pari a [REDACTED] come da “estratto rate in scadenza BNL del 31/03/2025” o per altro importo che l'istituto vorrà comunicarci – per poi ripartire regolarmente con il piano di ammortamento del mutuo con una rata di circa 600,00 €. Per quanto riguarda i restanti debiti, gli stessi saranno integralmente soddisfatti tramite un pagamento rateale in cinque anni con rate mensili di € 230,99 €.

Il pagamento dei creditori avverrà in ordine di privilegio, saranno onorati prima i creditori privilegiati, poi i creditori chirografari ed infine verrà accantonato, fino alla completa esecuzione del piano, il compenso spettante all'OCC che il Giudice vorrà liquidare.

Verranno fatti riparti annuali dopo la corretta verifica dei versamenti mensili dei ricorrenti.

PROPOSTA SUBORDINATA (*ex lett. A del ricorso*):

Soddisfare integralmente il debito ipotecario B.N.L. di € 98.010,00 €, cifra che andrà a coprire il debito verso la banca di € 92.770,31 oltre alle spese legali ed occorrenti; il pagamento del predetto importo sarà effettuato in sette anni con rate mensili di circa € 1.166,79. Per quanto riguarda i restanti debiti, per un ammontare complessivo di € 13.860,00 saranno pagati integralmente i crediti privilegiati e chirografari sempre in sette anni con rate mensili di circa € 165,00.

Il pagamento dei creditori avverrà in ordine di privilegio, saranno onorati prima i creditori privilegiati, poi i creditori chirografari ed infine verrà accantonato, fino alla completa esecuzione del piano, il compenso spettante all'OCC che il Giudice vorrà liquidare.

Verranno fatti riparti annuali dopo la corretta verifica dei versamenti mensili dei ricorrenti.

considerato, quanto in particolare alla **PROPOSTA PRIVILEGIATA** (*ex lett. B del ricorso*), che l'art. 67 comma 5 stabilisce che è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, ipotesi quest'ultima formulata dai ricorrenti come ipotesi privilegiata;

ritenuto che il legislatore, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore ha inteso tenere in particolare considerazione il carattere fondamentale che assume la conservazione della casa di abitazione, consentendo una forma di purgazione della mora da parte del debitore e la conseguente prosecuzione del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale. A tal fine è necessaria l'autorizzazione del giudice della procedura concorsuale, grazie alla quale è possibile superare le diverse previsioni contrattuali, anche in relazione a eventuali clausole

risolutive apposte al contratto di mutuo ed eventuali decadenze del termine intimate, medio tempore, dall'istituto finanziario;

rilevato che l'autorizzazione del giudice dovrà essere inserita, in caso positivo, nel dispositivo della sentenza di omologazione ex art. 70, comma 7, CCII;

rilevato che l'OCC, nella relazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ha verificato che il reddito netto mensile della Famiglia [] si aggira attualmente sui [] circa e che questa sopporta spese mensili per circa [] per cui l'ipotesi privilegiata, anche tenuto conto dell'apporto di finanza terza, appare sostenibile;

letta la relazione del professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII e la sua integrazione depositata in data 08/05/2025, attestante la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti;

considerato, in definitiva, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 CCII e che, allo stato, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico dei consumatori di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto opportuno specificare sin d'ora che le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477);

considerato, infine, che con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 7° CCI, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. La Suprema Corte ha chiarito che trattasi di norma di natura certamente eccezionale, che si giustifica con la conclamata esigenza di salvaguardare la fattibilità del piano, tanto da comportare un così penetrante intervento del giudice concorsuale sulle sorti di uno specifico procedimento pendente dinanzi ad altro giudice: questi non resta certo esautorato dalla relativa gestione e direzione, ex art. 484 c.p.c., ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, ex art. 623 c.p.c., e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l'effettiva ricaduta sul procedimento stesso (V. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22715 del 2023);

rilevato che sull'appartamento adibito ad abitazione principale pende la procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Pescara RGE n.72/2024 con prima asta fissata per il 14 maggio, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 CCII;

PQM
DISPONE

- Che l'OCC provveda:

1) alla pubblicazione della proposta e del piano, così come specificati in data 08/05/2025, e del presente decreto in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

2) alla comunicazione della proposta e del piano, con tutti i relativi allegati ed integrazioni, e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;

- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni o contestazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato.

DISPONE

che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare che grava sull'appartamento adibito ad abitazione principale (Tribunale di Pescara RGE n.72/2024) fino alla conclusione del procedimento;

ORDINA

all'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico apposita relazione contenente:

- l'illustrazione in forma schematica e riassuntiva, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, della proposta e del piano con le modifiche eventualmente apposte, anche sentito il debitore;

- una schematica illustrazione dell'esito di tutte le notifiche e del loro buon fine nel termine di legge;

- la sintetica illustrazione di ciascuna delle osservazioni eventualmente proposte e delle deduzioni al riguardo svolte;

FISSA

udienza per il giorno 15/07/2025 h. 10.00 per la discussione in ordine all'eventuale omologa del piano proposto.

Manda la Cancelleria alle comunicazioni a parte ricorrente e all'OCC.

Pescara, 10/05/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio